

## REGOLAMENTO FONDO “ITALIA VENTURE I”

APPROVATO	VERSIONE DEFINITIVA	DATA	DESCRIZIONE
CdA	1	29.09.2015	Regolamento Fondo Italia Venture I

**INVITALIA VENTURES SGR**  
**REGOLAMENTO FONDO ITALIA VENTURE I**

PARTE A - SCHEDE IDENTIFICATIVE .....	3
A.1 DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO .....	3
A.2 DESTINATARI .....	3
A.3 DURATA DEL FONDO E DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO .....	3
A.4 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO .....	4
A.5 DEPOSITARIO .....	4
A.6 CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE, PERIODICITÀ DEL CALCOLO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE .....	4
PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO .....	5
B.1. SCOPO, OGGETTO, POLITICHE E RISCHI DELL'INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE .....	5
B.2. AMMONTARE DEL FONDO .....	9
B.3. RIMBORSI PARZIALI, PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE .....	9
B.4. SPESE ED ONERI .....	10
PARTE C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .....	12
C.1. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR), CORPORATE GOVERNANCE E PROCEDURE PER LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI .....	12
C.2. DEPOSITARIO .....	13
C.3. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI .....	14
C.4. PARTECIPAZIONE AL FONDO .....	15
C.5. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE .....	16
C.6. VALORE NOMINALE DELLA QUOTA .....	18
C.7. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE .....	19
C.8. SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE .....	21
C.9. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE .....	22
C.10. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA .....	23
C.11. SCRITTURE CONTABILI, DOCUMENTAZIONE SPECIFICA AGGIUNTIVA E REVISIONE CONTABILE .....	23
C.12. MODIFICHE REGOLAMENTARI .....	23
C.13. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE .....	24
C.14. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI .....	25
C.15. FORO COMPETENTE .....	26

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:**

**PARTE (A) - Scheda Identificativa;**

**PARTE (B) - Caratteristiche del Prodotto;**

**PARTE (C) - Modalità di funzionamento.**

## PARTE A - SCHEDE IDENTIFICATIVE

### A.1 DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO

Invitalia Ventures SGR S.p.A. (la “**Società di Gestione**” o la “**SGR**”), autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’Albo delle società di gestione del risparmio - Sezione dei gestori di FIA (Fondi d’Investimento Alternativo), ex articolo 35, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), ha istituito il fondo d’investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso riservato, denominato “Italia Venture I” (il “**Fondo**”), con delibera del consiglio di amministrazione del 29/09/2015, che ha contestualmente approvato il presente regolamento (il “**Regolamento**”). Il presente Regolamento non è soggetto all’approvazione della Banca d’Italia.

### A.2 DESTINATARI

Il Fondo prevede l’emissione di un’unica classe di quote (le “**Quote**” o “**Quota**”) che attribuiscono uguali diritti ai possessori delle stesse nei termini e secondo le condizioni stabilite dal Regolamento. I sottoscrittori delle Quote sono di seguito indicati come “**Partecipanti**” o “**Partecipante**”. Le quote eventualmente sottoscritte mediante utilizzo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), in ottemperanza alle funzioni del DM 29 gennaio 2015, affluiscono in apposite e distinte sezioni del Fondo e sono gestite nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei Fondi Strutturali e di istituzione e gestione di “strumenti finanziari” di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La sottoscrizione delle Quote è riservata ad investitori di cui all’art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF (gli “**Investitori Professionali**”), nonché a persone giuridiche che, pur non essendo Investitori Professionali, sottoscrivano o successivamente acquistino Quote per un corrispettivo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). I componenti dell’organo di amministrazione e i dipendenti della SGR possono sottoscrivere Quote anche per un importo inferiore, che verrà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (tutti gli investitori che possono sottoscrivere le Quote ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo A.2, diversi dagli Investitori Professionali, sono definiti come “**Investitori Qualificati**” ai fini del presente Regolamento).

Per tutto il termine di durata del Fondo, le Quote potranno essere trasferite secondo quanto disposto dal successivo paragrafo C.7.1., a condizione che gli acquirenti rientrino nella categoria degli Investitori Professionali o degli Investitori Qualificati.

### A.3 DURATA DEL FONDO E DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

1. (a) La durata del Fondo è fissata in 10 (dieci) anni (il “**Termine di Durata del Fondo**”) a decorrere dalla Chiusura delle Sottoscrizioni (come definita al paragrafo B.2. del presente Regolamento), con

scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno dalla suddetta data di efficacia, fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo ai sensi del presente Regolamento, ovvero di proroga del Termine di Durata del Fondo ai sensi del successivo punto 1. (b).

1. (b) La Società di Gestione ha altresì la facoltà di deliberare una proroga, per un periodo massimo non superiore a 3 (tre) anni per il completamento dello smobilizzo al meglio degli investimenti effettuati in portafoglio, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo C.13.

2. L'esercizio del Fondo si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il primo esercizio finanziario ha inizio alla data di Chiusura delle sottoscrizioni o, in mancanza, alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione, come definiti al paragrafo B.2. e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno solare.

#### A.4 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

La Società di Gestione del Risparmio incaricata della gestione del Fondo è Invitalia Ventures SGR S.p.A., con sede legale in Roma, via Calabria 46. La Società di Gestione è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d'Italia del 10/10/2003, che ha iscritto la medesima nell'Albo delle società di gestione del risparmio - Sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo), ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del TUF.

#### A.5 DEPOSITARIO

L'incarico di depositario del Fondo è stato conferito a Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale Via Benigno Crespi, 19/A Milano, iscritta all'Albo tenuto presso la Banca d'Italia al n. 5622, C.F. e Partita IVA 03126570013, (di seguito, il "**Depositario**"). La funzione di emissione e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte presso la sede legale del Depositario. Presso la medesima sede sono inoltre tenuti a disposizione i prospetti contabili del Fondo. La consegna dei certificati di partecipazione al Fondo avviene presso la sede della SGR, o, se richiesto, mediante spedizione all'indirizzo indicato dal partecipante a sue spese. Il ritiro dei medesimi certificati avviene presso la suddetta sede della SGR.

#### A.6 CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE, PERIODICITÀ DEL CALCOLO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il valore unitario delle Quote, conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia, è calcolato con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno (con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni semestre) dal primo semestre completo a partire dalla Chiusura delle Sottoscrizioni, tenuto conto del valore proporzionale delle attività che lo compongono al netto delle passività. Il calcolo del valore delle Quote sarà effettuato dalla Società di Gestione con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il valore delle Quote così rilevato è comunicato ai Partecipanti, con le modalità indicate al paragrafo C.14. ed è pubblicato altresì sul sito *internet* del Fondo. Il valore complessivo netto (NAV) è pari al valore delle attività che lo compongono – determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia – al netto delle eventuali passività.

La comunicazione di cui sopra può essere inviata in un momento successivo rispetto alle scadenze consuete in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili. Ove ricorrano tali casi, la Società di Gestione informa direttamente la Banca d'Italia, nonché i Partecipanti mediante comunicazione effettuata con le

modalità di cui al paragrafo C.14. del presente Regolamento. Nella comunicazione sono indicati sia il rinvio, sia la nuova data individuata per il calcolo del valore unitario della Quota.

---

## PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### B.1. SCOPO, OGGETTO, POLITICHE E RISCHI DELL'INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE

#### **B.1.1. Scopo del Fondo**

Il Fondo nasce dall'urgenza rilevata dal Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 29 gennaio 2015, di sostenere i nuovi programmi di investimento delle piccole e medie imprese nei settori della produzione di beni e servizi con elevato potenziale di crescita, anche attraverso interventi nel capitale di rischio, per assicurare un più ampio accesso al credito.

Scopo del Fondo è la valorizzazione del patrimonio del Fondo, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

In particolare, il Fondo, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue l'obiettivo di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, favorendo la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine.

Più in dettaglio, il Fondo investe esclusivamente a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, così come definite nell'allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014, ivi incluse le "start up innovative" di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni di processi, beni e servizi.

Il Fondo interviene prevalentemente per finanziare "investimenti successivi" in imprese già raggiunte da operazioni di "early stage financing".

Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle suddette imprese unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 30% da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono alle medesime condizioni.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti (individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente) coinvestono nel capitale di rischio delle imprese sopra descritte alle medesime condizioni.

#### **B.1.2. Oggetto del Fondo**

Il Fondo potrà effettuare operazioni di investimento sia diretto, sia indiretto. Per le prime, prevalentemente con quote di minoranza nel capitale di rischio di società aventi le caratteristiche sopra descritte e ribadite al successivo paragrafo B.1.3.

Gli investimenti diretti potranno avere ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:

(i) azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio di società aventi le caratteristiche di cui al successivo paragrafo B.1.3;

(ii) obbligazioni emesse dalle medesime società e/o altre forme di supporto finanziario, alle quali sono di norma associati diritti di conversione, o totale, in azioni o quote del capitale della società finanziata, a condizioni prefissate;

(iii) altri strumenti finanziari partecipativi ai quali sono di norma associati diritti di conversione o totale in azioni o quote del capitale della società emittente e/o diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote del capitale (*warrants*) della società finanziata o delle società da questa partecipate o a questa partecipanti;

(iv) qualsiasi altro strumento o titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nei punti (i), (ii) e (iii) che precedono;

(v) contratti di opzione per l'acquisto e/o la sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati nei punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono;

(vi) altri strumenti di debito nonché liquidità in relazione alle esigenze di tesoreria del Fondo.

### **B.1.3. Politiche di investimento ed altre caratteristiche**

Il Fondo si rivolge esclusivamente, sia in modalità diretta sia in modalità indiretta, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, così come definite nell'allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014, ivi incluse le "start up innovative" di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni di processi, beni e servizi. Per quanto riguarda gli investimenti indiretti il fondo potrà investire in altri fondi per il venture capital a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta in altri fondi per il venture capital.

Il Fondo interviene prevalentemente per finanziare "investimenti successivi" in imprese già raggiunte da operazioni di "early stage financing".

Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle suddette imprese unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa *target* è finanziato, per almeno il 30% da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti (individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente) coinvestono nel capitale di rischio delle imprese sopra descritte alle medesime condizioni.

Sono esclusi investimenti in società quotate, nonché in imprese immobiliari e in imprese esercenti servizi finanziari in genere.

Sono altresì esclusi interventi in favore di imprese in stato di crisi, ad eccezione delle imprese che abbiano già intrapreso e/o realizzato un processo di *turnaround* e presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa.

Sono esclusi, in particolare, interventi a favore di imprese che siano soggette a procedure concorsuali, ovvero nell'ambito e in esecuzione di piani di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("L.F."), ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182bis L.F.

Il Fondo garantirà il continuo monitoraggio sull'andamento delle società nelle quali siano stati effettuati investimenti, in qualunque forma, anche mediante la partecipazione di rappresentanti designati

dalla Società di Gestione all'interno degli organi sociali, l'analisi e la valutazione periodica dei dati economici e finanziari e delle informazioni gestionali, sia storiche che prospettiche.

La durata degli investimenti diretti del Fondo sarà, di norma, superiore a quella media di mercato e, dunque, indicativamente pari a 5 (cinque) anni, anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo B.1.1. che precede.

#### **B.1.4. Limiti di investimento**

La Società di Gestione ha la facoltà di impiegare gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi al fine di consentire un'accorta gestione del Fondo.

L'importo di ciascun investimento sarà indicativamente non superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), con riferimento agli investimenti diretti. Investimenti per ammontare superiore potranno essere autorizzati eccezionalmente dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione per il perseguimento dei fini di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

La Società di Gestione potrà altresì detenere parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide, per esigenze di tesoreria e/o nell'interesse dei partecipanti ed in relazione all'andamento congiunturale dei mercati.

Fino al termine del periodo di richiamo degli impegni, così come nell'ipotesi in cui si proceda al rimborso *pro quota* a fronte di disinvestimenti, i limiti di investimento sono riferiti all'ammontare sottoscritto.

#### **B.1.5. Limiti alle operazioni con parti correlate e politica interna per la gestione dei conflitti di interessi**

In considerazione delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, il Fondo adotta la normativa in materia di operazioni con parti correlate ed una rigorosa politica di gestione dei conflitti di interessi, atta a neutralizzare possibili interferenze o condizionamenti nel perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui al paragrafo B.1.1. che precede.

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in strumenti finanziari direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, o sindaco della Società di Gestione, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

Il Fondo può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla Società di Gestione a condizione che le singole operazioni risultino coerenti con le strategie generali di investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari OICR interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

La Società di Gestione vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse, anche tra il Fondo e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci della Società di Gestione stessa, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da rapporti di affari propri o di altra società del medesimo gruppo di appartenenza.

La Società di Gestione ha elaborato una *Policy* interna per la gestione dei conflitti di interessi, che sarà consegnata dalla Società di Gestione a ciascun Partecipante al Fondo che ne faccia richiesta.

La Società di Gestione, al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti al Fondo e coerentemente con gli obiettivi dello stesso, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il Fondo e per i Partecipanti, adotta alcuni presidi procedurali associati alle singole fattispecie, in applicazione del principio di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza della singola fattispecie di conflitto, che comprendono, in particolare, l'acquisizione di un'apposita dichiarazione da parte delle controparti di ciascuna delle operazioni di investimento/disinvestimento, utilizzata, insieme ad ogni altra informazione disponibile, ai fini di individuare l'esistenza di eventuali conflitti.

Laddove si ravvisi un conflitto potenzialmente pregiudizievole, la decisione di investimento è sottoposta al Consiglio di Amministrazione, che adotta la relativa delibera unicamente nel rispetto dei seguenti ulteriori presidi:

(i) assunzione della delibera con la maggioranza dei 5/6 (cinque sestimi) dei presenti dell'organo, arrotondati al numero inferiore;

(ii) astensione del componente in conflitto: in aggiunta alle cautele ordinariamente derivanti dagli impegni di riservatezza e confidenzialità, i membri del Consiglio di Amministrazione che si trovino in una situazione di conflitto di interessi per proprio conto ovvero in virtù del ruolo ricoperto in, o del rapporto esistente con un soggetto per il quale sussista una delle ipotesi di conflitto, si astengono dall'esercitare il diritto di voto; in tal caso i consiglieri che si astengono vengono conteggiati nel *quorum* deliberativo di cui sub (i);

(iii) verbalizzazione: dalla verbalizzazione della delibera devono risultare esplicitamente: (a) l'osservanza delle condizioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii); (b) le motivazioni dell'operazione; (c) la circostanza che il Fondo non è gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; (d) la circostanza che al Fondo siano garantiti, rispetto alle altre controparti, condizioni di parità ed autonomia con riferimento ai meccanismi di entrata/uscita nella/dalla società/OICR *target*; (e) qualora l'operazione consista nella stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con (i) soci della Società di Gestione, (ii) parti correlate ai soci della Società di Gestione, (iii) Partecipanti al Fondo, ovvero ad altro fondo gestito dalla Società di Gestione, la circostanza che tali contratti prevedano condizioni non peggiori di quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti similari, o rispetto al *fair market value* o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale.

#### **B.1.6. Assunzione di prestiti**

Nella gestione del Fondo, la Società di Gestione può assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, purché la leva finanziaria del Fondo, tenuto conto anche dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 1,5. Il Fondo può concedere propri beni in garanzia a fronte dei finanziamenti ricevuti, se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Fondo.

La Società di Gestione calcola la leva finanziaria secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Per il calcolo della leva finanziaria, la Società di Gestione adotta il metodo c.d. lordo in conformità alla normativa vigente.

#### **B.1.7. Rischiosità dell'investimento nel Fondo**

L'investimento nel Fondo comporta un significativo grado di rischio connesso alle possibili variazioni di valore ed alla volatilità della redditività degli *asset* in cui il patrimonio del Fondo è investito, nonché alla durata dell'investimento e alla non immediata liquidabilità delle quote sottoscritte.



Il Fondo è un fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato, istituito ai sensi dell'art. 14 del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2015, n. 30 (il "DM"); pertanto il livello di rischio associato all'investimento nel Fondo è incrementato poiché il Fondo non è soggetto ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi non riservati.

L'investimento nel Fondo presenta i rischi tipici di un investimento in quote di fondi chiusi riservati e pertanto non offre alcuna garanzia di rendimento, né di restituzione del capitale investito. Il rischio relativo all'investimento include il, ma non è limitato al, possibile decremento del valore degli investimenti del Fondo e/o in eventuali variazioni negative dei flussi di reddito del Fondo.

Il Fondo è destinato esclusivamente ad investitori con un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma di investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie di investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

## B.2. AMMONTARE DEL FONDO

L'ammontare complessivo del Fondo è pari, a regime, fino ad un massimo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante più emissioni di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione del Regolamento del Fondo da parte degli organi della SGR (di seguito il "**Termine Massimo di Sottoscrizione**"). Nel caso in cui entro il Termine Massimo di Sottoscrizione non sia stato sottoscritto l'intero ammontare complessivo del fondo di cui all'articolo B.2. del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della SGR può deliberare la proroga di detto termine per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DM.

Una volta sottoscritti i primi Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), tale sottoscrizione sarà considerata definitiva e vincolante e la Società di Gestione provvederà ad una prima chiusura anticipata delle sottoscrizioni (di seguito la "**Chiusura delle Sottoscrizioni**"), che verrà comunicata ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo C.14., nonché mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *internet* della Società di Gestione.

Qualora – decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione – l'importo delle sottoscrizioni sia superiore all'offerta, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione valuterà se aumentare l'ammontare del patrimonio del Fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero declinare le offerte eventualmente eccedentarie rispetto all'importo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

## B.3. RIMBORSI PARZIALI, PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo, indicato nella Parte (A) del presente Regolamento, la Società di Gestione può, nell'interesse dei partecipanti, effettuare rimborsi parziali *pro-quota* a fronte dei disinvestimenti. In questa ipotesi, la Società di Gestione informa prontamente gli investitori con le modalità di cui al paragrafo C.14. del presente Regolamento.

In caso di rimborsi parziali, gli importi derivanti dai disinvestimenti, incluse le eventuali plusvalenze, saranno ripartiti fra i Partecipanti e la Società di Gestione secondo le modalità di seguito indicate:

(a) gli importi verranno riconosciuti interamente ai Partecipanti al Fondo fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un ammontare pari alla somma:

- i. del valore nominale del capitale investito (l'“**Importo Investito**”);
- ii. dell'importo dovuto a titolo di rendimento minimo, pari al 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo, tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti (il “**Rendimento Ordinario**”);

(b) la parte residua di detti importi spetterà nella misura del 90% ai Partecipanti e nella misura del 10% alla Società di Gestione.

Il risultato finale della gestione del Fondo, calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, maggiorato di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del Fondo, e l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato, oltre al valore nominale, verrà ripartito secondo i seguenti criteri:

- i. fino al 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo, verrà riconosciuto interamente ai Partecipanti, in proporzione alle Quote di titolarità di ciascuno e tenendo conto delle date dei versamenti effettuati e dei rimborsi già ricevuti;
- ii. l'eventuale parte eccedente verrà riconosciuta per il 90% ai Partecipanti e per il 10% alla Società di Gestione.

Le distribuzioni, i rimborsi e, in generale, tutti gli importi da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, si intendono al lordo di ogni eventuale ritenuta fiscale che la Società di Gestione sia eventualmente tenuta a prelevare in sede di ripartizione.

#### B.4. SPESE ED ONERI

(A) Sono a carico del Fondo:

(a1) il compenso spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta (*management fee*) è pari ad una commissione annua di gestione del 2% (due per cento) del valore del Fondo.

La commissione di gestione è applicata, per i primi tre anni a decorrere dalla data dell'unico “closing” del Fondo, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. A decorrere dal quarto anno dalla data dell'unico “closing” del Fondo, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, la stessa misura della commissione di gestione è applicata al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo (Net Asset Value), come risultante dall'ultima relazione annuale, al netto delle Quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidità presente nel Fondo.

La commissione di gestione di cui al presente punto è corrisposta in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate e prelevata con valuta il primo giorno lavorativo di ciascun trimestre;

(a2) gli oneri relativi agli investimenti (*arrangement fee*) e ai disinvestimenti delle attività del Fondo, ivi compresi i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi e commissioni di intermediazione;

(a3) il compenso da riconoscere al Depositario, per le funzioni da questo svolte, pari allo 0,035 (zerovirgolazerotrentacinque per cento) - con un minimo annuo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) - su

base annua calcolata sul valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima relazione annuale al netto delle plusvalenze non realizzate;

L'importo dei compensi relativi alla frazione di esercizio iniziale – vale a dire il periodo intercorrente tra il Termine Massimo di Sottoscrizione (o l'eventuale prima Chiusura delle Sottoscrizioni) e l'approvazione della prima relazione annuale successiva – e alla frazione di esercizio finale, sarà determinato pro rata temporis su base mensile;

(a4) gli oneri e spese sostenuti per la costituzione e l'avvio dell'operatività del Fondo (ad esempio costi relativi alla pianificazione, alla strutturazione, alla creazione del Fondo, al collocamento delle Quote e raccolta delle sottoscrizioni, compresi i compensi professionali per esigenze legali e fiscali, le spese di trasferta, le spese promozionali e propedeutiche al collocamento delle Quote, le spese di stampa e di trasmissione del Regolamento e di ogni altro documento correlato) (le "**Spese di Istituzione**"), ivi comprese le spese di procedura per l'individuazione degli investitori istituzionali. Le suddette spese sono considerate una *tantum* a carico del Fondo fino alla concorrenza, definita in via forfettaria, della somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila/00);

(a5) gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attività di investimento e disinvestimento delle attività del Fondo, ivi compresi le commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di gestione e di *performance* pagate ai gestori dei fondi in cui la Società di Gestione abbia eventualmente investito, le commissioni dovute ad intermediari, gli oneri finanziari ed i costi bancari relativi a finanziamenti sostenuti in funzione dei fondi, i costi di *due diligence* e di assistenza legale, fiscale, contabile e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del Fondo, dall'acquisizione sino alla dismissione delle attività in cui è investito il Fondo;

(a6) le spese inerenti alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti;

(a7) le spese di eventuale pubblicazione sui quotidiani del valore unitario delle Quote del Fondo e i costi di stampa dei documenti destinati periodicamente ai Partecipanti esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;

(a8) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'assemblea dei Partecipanti al Fondo;

(a9) le spese di revisione e certificazione della contabilità e delle relazioni del Fondo, nonché il rendiconto finale di liquidazione;

(a10) gli oneri connessi con i debiti assunti dal Fondo ai sensi della normativa vigente;

(a11) le spese legali, giudiziarie e di consulenza sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

(a12) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

(a13) il costo del contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a corrispondere annualmente alla Consob in relazione al Fondo;

(a14) gli oneri, i compensi e le spese relativi ad operazioni di investimento/disinvestimento restano a carico del Fondo, anche qualora le relative operazioni non dovessero aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, con parere favorevole del Comitato Tecnico degli Investimenti.

(B) Sono a carico dei Partecipanti:

(b1) la commissione di sovrapprezzo, ai sensi del paragrafo C.5.2.(B), Parte (C), del presente Regolamento, applicabile ai Partecipanti che sottoscrivano Quote del Fondo successivamente alla Chiusura delle Sottoscrizioni;

(b2) le spese di trasformazione delle Quote da nominative al portatore e viceversa;

(b3) le spese per la consegna e l'invio di ogni copia del Regolamento successiva alla prima;

(b4) le spese relative alla corresponsione, tramite il mezzo di pagamento all'uopo prescelto da ciascun Partecipante, dei proventi in distribuzione o delle somme rivenienti da operazioni di rimborso o finale delle Quote. Tali costi sono limitati alla copertura degli oneri e delle spese effettivamente sostenuti e saranno di volta in volta indicati in dettaglio al Partecipante interessato;

(b5) le spese di gestione del conto eventualmente acceso presso il Depositario a fronte del mancato ritiro dei proventi in distribuzione o delle somme rivenienti da operazioni di rimborso o finale delle Quote;

(b6) gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento.

La Società di Gestione si riserva la facoltà di riconoscere esenzioni di spese nonché agevolazioni sugli importi da corrispondere a titolo di commissione di sovrapprezzo ai sensi del paragrafo C.5.2.(B), Parte (C), del presente Regolamento.

(C) Sono a carico della Società di Gestione:

(c1) le commissioni a favore del *transfer agent*, nonché

(c2) tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o dei Partecipanti.

---

## PARTE C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

### C.1. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR), CORPORATE GOVERNANCE E PROCEDURE PER LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

#### **C.1.1. Società di Gestione del Risparmio e corporate governance**

L'attività di promozione e gestione del Fondo è svolta dalla Società di Gestione che vi provvede nell'interesse comune dei Partecipanti e nel rispetto delle vigenti prescrizioni imposte dalla legge, dalla normativa regolamentare di attuazione e dal presente Regolamento.

Il capitale sociale della Società di Gestione è interamente di proprietà dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA (di seguito "**Agenzia**" o "**Invitalia**").

In considerazione delle finalità istituzionali che caratterizzano l'attività del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è composto da almeno n. 2 Dirigenti dell'Agenzia e almeno un Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

L'organo di controllo della Società è composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e da n. 2 (due) supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della società, al quale sono demandate, ai sensi dello Statuto sociale vigente della Società di Gestione, le principali scelte di investimento in relazione

al Fondo. In particolare, è materia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione determinare le politiche di investimento, le priorità settoriali o di *target* e l'*asset allocation* strategica del Fondo, nonché approvare operazioni di investimento o disinvestimento del patrimonio del Fondo, in coerenza con gli obiettivi e le politiche definite nel presente Regolamento.

### **C.1.2. Procedure per la scelta degli investimenti**

Nell'ambito delle procedure di investimento attivate dalla Società di Gestione, le opportunità di investimento e di disinvestimento sono individuate e selezionate, mediante procedure trasparenti e tracciabili da uno a più *team* di investimento istituiti dalla Società di Gestione e coordinati dall'Amministratore Delegato (di seguito, i "**Team di Investimento**"), ciascuno dei quali è composto da un responsabile di *team* e da soggetti qualificati di adeguata professionalità.

Le opportunità di investimento sono sottoposte al preventivo parere formalizzato, obbligatorio e non vincolante di un Comitato per gli Investimenti, composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) membri e organo interno alla Società di Gestione, con funzioni consultive e con il compito di valutare preliminarmente il merito delle singole operazioni di investimento e/o disinvestimento per ciascun fondo prospettate dai singoli *Team* di Investimento, nonché ogni successivo intervento rilevante sugli investimenti in essere e di sottoporle al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. L'Amministratore Delegato della SGR è membro di diritto del Comitato. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione della SGR (è scelto tra i membri del Comitato medesimo). Il Presidente del Comitato ha i medesimi poteri degli altri membri, nonché quello di convocare e presiedere le riunioni del Comitato.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione relative a singole operazioni di investimento sono attuate dall'Amministratore Delegato.

La Società di Gestione può avvalersi inoltre della consulenza di soggetti qualificati per l'individuazione, monitoraggio e successiva dismissione degli investimenti, sia diretti che indiretti.

### **C.2. DEPOSITARIO**

Nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla disciplina vigente, il Depositario, per la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo, può avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, dei sub-depositari individuati ai sensi della normativa vigente ed avvalersi di servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari resi da soggetti autorizzati ai sensi del TUF.

Il Depositario è nominato a tempo indeterminato. La Società di Gestione può revocare in ogni momento l'incarico conferito al Depositario e designare in sua sostituzione un altro depositario in possesso dei requisiti di legge. Il Depositario, a sua volta, può recedere dall'incarico con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'efficacia della revoca o del recesso è sospesa fino a che:

- un altro depositario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accetti l'incarico in sostituzione del precedente;
- i titoli inclusi nel Fondo, i diritti, ogni altra attività finanziaria e le disponibilità liquide del medesimo siano trasferiti ed accreditati, sulla base di ordini scritti impartiti dalla Società di Gestione, presso il Depositario.

### C.3. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito, l'“**Assemblea dei Partecipanti**” o “**Assemblea**”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento di seguito indicate.

#### **C.3.1. Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, l'Assemblea dei Partecipanti delibera:

(a) sulla sostituzione della Società di Gestione;

(b) sulle modifiche delle politiche di gestione del Fondo e sulle altre modifiche regolamentari ai sensi del paragrafo C.12, Parte (C), del presente Regolamento;

(c) in merito alla richiesta di ammissione a quotazione;

(d) in merito alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi del Paragrafo C.13, parte (C), del presente Regolamento.

(e) altre materie che la SGR vorrà sottoporre all'attenzione della stessa ad eccezione delle scelte di investimento.

#### **C.3.2. Convocazione e intervento in Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione di propria iniziativa, ovvero su richiesta di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del valore delle Quote del Fondo in circolazione e indicano nella domanda gli argomenti da trattare. Ove il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non provveda alla convocazione dell'Assemblea, la stessa viene disposta dal Presidente dell'Assemblea nominato ai sensi del successivo paragrafo C.3.3.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione informa i Partecipanti al Fondo dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Sono legittimati alla partecipazione all'Assemblea tutti coloro i quali risultino titolari delle Quote del Fondo depositate presso il Depositario alla data di invio della predetta lettera di convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti.

Possono intervenire e votare in Assemblea i partecipanti che risultino titolari di Quote del Fondo da almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

#### **C.3.3. Presidente dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Partecipanti verrà tempestivamente convocata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione dopo la chiusura delle sottoscrizioni, al fine di eleggere il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei presenti e rimane in carica per 3 (tre) anni, fino alla data di approvazione della relazione annuale relativa al terzo esercizio della sua carica. Qualora nel corso dell'esercizio il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti venisse per qualsiasi ragione a mancare, il Consiglio di Amministrazione

della Società di Gestione dovrà convocare senza indugio l'Assemblea dei Partecipanti affinché proceda alla sua sostituzione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea ai sensi delle disposizioni che seguono, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati, dandone conto nel verbale di Assemblea.

#### **C.3.4. Costituzione e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita e delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentano almeno il 51 per cento del valore delle Quote in circolazione.

Anche in deroga a quanto precede, l'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) delle Quote emesse in relazione alle deliberazioni aventi ad oggetto la sostituzione della Società di Gestione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale. Ai fini della verbalizzazione, il Presidente può farsi assistere da un segretario, all'uopo nominato ed indicato nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono trasmesse alla Banca d'Italia unitamente alle eventuali conseguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

#### **C.4. PARTECIPAZIONE AL FONDO**

La partecipazione al Fondo, riservata agli investitori indicati nella Parte (A) del presente Regolamento, si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote del Fondo o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

L'ammontare minimo della partecipazione al Fondo è pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La Società di Gestione si riserva la facoltà, a propria discrezione, previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, di accettare sottoscrizioni per importi inferiori. Le offerte che potranno essere prese in considerazione dal Consiglio di Amministrazione, in deroga all'ammontare minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), non potranno comunque essere inferiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo le partecipazioni eventualmente sottoscritte dai componenti dell'organo di amministrazione e dai dipendenti della SGR, che potranno essere di importo minimo stabilito di volta in volta dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le Quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o cedute a soggetti diversi da quelli cui il Fondo è riservato ai sensi del paragrafo A.2. del presente Regolamento.

La Società di Gestione provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese indicati nel presente Regolamento, per il valore nominale della Quota.

A fronte delle sottoscrizioni, la Società di Gestione provvede a trasmettere per iscritto a ciascun sottoscrittore la conferma del numero delle Quote assegnate.

I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi, che coincide con quello di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento prescelti dal Partecipante ai fini del versamento.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

## C.5. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

### **C.5.1. Sottoscrizione di quote e Chiusura delle Sottoscrizioni**

La raccolta delle sottoscrizioni è aperta ad Investitori Professionali e ad Investitori Qualificati ai sensi del presente regolamento ed è disciplinata da una procedura aperta e trasparente, pubblicata sul sito *internet* della SGR.

All'esito della suddetta procedura, la sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dei Partecipanti, l'importo che si intende versare, le modalità di versamento e le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle Quote sottoscritte.

Copia del Regolamento di gestione del Fondo e della *Policy* interna per la gestione dei conflitti di interessi è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo e della *Policy* interna per la gestione dei conflitti di interessi.

L'avvio di operatività del Fondo è fissato il primo giorno successivo alla Chiusura delle Sottoscrizioni, subordinatamente al raggiungimento dell'ammontare di sottoscrizione di cui al paragrafo B.2. del presente Regolamento.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla Chiusura delle Sottoscrizioni, la Società di Gestione, comunica ai Partecipanti che abbiano sottoscritto le Quote entro la data di Chiusura delle Sottoscrizioni (i "**Primi Partecipanti**"), con le modalità di cui al paragrafo C.14. che segue, la data di inizio di operatività del Fondo, l'ammontare del Fondo, la somma sottoscritta ed il numero delle Quote attribuite. L'avvio dell'operatività del Fondo viene reso noto, inoltre, con le modalità di cui al paragrafo C.14. del presente Regolamento, nonché mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* della Società di Gestione.

I versamenti dell'ammontare delle Quote sottoscritte dovranno essere eseguiti da parte dei Primi Partecipanti entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della Società di Gestione – che procederà sulla base delle esigenze del Fondo – mediante comunicazione effettuata con le modalità di cui al paragrafo C.14. del presente Regolamento, contenente le relative istruzioni per il versamento.

### **C.5.2. Investimenti successivi alla Chiusura delle Sottoscrizioni**

#### (A) Condizioni di ammissione

La Società di Gestione avrà il potere e la facoltà di programmare in qualsiasi momento, entro e non oltre il Termine Massimo di Sottoscrizione, una o più chiusure successive delle sottoscrizioni (le "**Chiusure Successive**") per ammettere ulteriori Partecipanti al Fondo in aggiunta ai Primi Partecipanti, ovvero consentire ai Partecipanti già ammessi di aumentare i propri impegni di investimento (i partecipanti successivi e i Partecipanti che incrementano i propri impegni di investimento vengono definiti "**Partecipanti Successivi**"; tutti i riferimenti all'ammissione al Fondo e all'impegno di sottoscrizione di un Partecipante



Successivo comprenderanno rispettivamente l'aumento dell'impegno di investimento e l'importo maggiorato dell'impegno di investimento di un Partecipante già precedentemente ammesso). L'ammissione al Fondo di un Partecipante Successivo è subordinata al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- (i) la sottoscrizione e la consegna, da parte del Partecipante Successivo, di tutti i documenti, gli atti e i certificati, nonché il compimento di tutto quanto la Società di Gestione riterrà necessario o auspicabile ai fini di tale ammissione;
- (ii) il pagamento, da parte del Partecipante Successivo, ovvero l'assunzione incondizionata dell'obbligo di pagamento a favore del Fondo, degli importi di cui al successivo paragrafo (B).

(B) Pagamenti e aggiustamenti relativi ai Partecipanti Successivi alla Chiusura delle Sottoscrizioni.

A seguito di ciascuna delle Chiusure Successive, i Partecipanti Successivi saranno tenuti a versare al Fondo, entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'avvenuta sottoscrizione:

- (i) la medesima percentuale di versamenti già richiesta dalla Società di Gestione ai Primi Partecipanti che abbiano sottoscritto le Quote entro la Chiusura delle Sottoscrizioni, maggiorata di interessi, computati dalle date di scadenza indicate nelle richieste di versamento relative alla Chiusura delle Sottoscrizioni, fino alla data dell'ammissione al Fondo del Partecipante Successivo, ad un tasso pari al tasso LIBOR (come rilevato alla data di sottoscrizione), maggiorato del 2% (due per cento), diviso dodici, moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dalla data di Chiusura delle Sottoscrizioni (a tal fine le frazioni di mese verranno considerate per intero), nonché
- (ii) la quota della commissione di gestione (*management fee*) che sarebbe stata pagata dal Partecipante Successivo se tutti i Partecipanti fossero stati ammessi al Fondo alla Chiusura delle Sottoscrizioni, calcolata ai sensi del paragrafo B.4.(A) che precede e maggiorata di interessi in linea con quanto previsto al punto (i) che precede.

Gli importi accreditati al Fondo a titolo di interessi e di commissione di gestione ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono non rilevano ai fini della determinazione del capitale investito o dell'impegno ad investire di ciascun Partecipante; tali importi verranno pagati dal Fondo alla Società di Gestione.

In conseguenza della sottoscrizione del Fondo da parte di Partecipanti Successivi, la Società di Gestione provvederà a riparametrare la provvigione di gestione applicata nei confronti dei Primi Partecipanti in misura tale da far sì che gli importi dovuti dai Primi Partecipanti siano pari a quelli che sarebbero stati dovuti ove i Partecipanti Successivi fossero stati ammessi alla data della Chiusura delle Sottoscrizioni, fermo restando il diritto dei Primi Partecipanti alla restituzione, anche mediante compensazione od altre forme consentite, degli eventuali maggiori importi già versati. La Società di Gestione adeguerà i versamenti dei Partecipanti, gli impegni di versamento residui ed ogni altra eventuale voce in modo da dare attuazione alle disposizioni che precedono.

Un Partecipante sarà considerato ammesso al Fondo come Partecipante Successivo nel momento in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal presente paragrafo C.5.2. e tale Partecipante venga registrato dalla Società di Gestione come titolare delle Quote.

### **C.5.3. Periodo di Investimento**

La Società di Gestione completerà i richiami delle Quote sottoscritte entro 5 (cinque) anni dalla data di Chiusura delle Sottoscrizioni (di seguito, il "**Periodo di Investimento**"), fatta salva la possibilità di

proroga, anche in più soluzioni, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 1 (un) anno, previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e comunicazione ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo C.14. del presente Regolamento. Dopo la scadenza del Periodo di Investimento, ove la Società di Gestione non abbia completato i richiami relativi alle Quote sottoscritte, la stessa potrà richiedere ai Partecipanti il versamento delle restanti somme corrispondenti all'ammontare sottoscritto e non ancora versato, nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:

(a) ove trattasi di operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da società non ancora facenti parte del patrimonio del Fondo precedentemente alla relativa operazione, i versamenti potranno essere richiamati unicamente sulla base di offerte indicative o vincolanti o simili impegni preliminari assunti dalla Società di Gestione durante il Periodo di Investimento e non ancora portati a termine;

(b) ove trattasi di operazioni di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da: (i) società già facenti parte del patrimonio del Fondo precedentemente alla relativa operazione (di seguito "**Società in Portafoglio**"); (ii) società controllate da Società in Portafoglio; (iii) società risultanti da operazioni di fusione/scissione che coinvolgono Società in Portafoglio; (iv) società a cui siano state conferite/cedute Società in Portafoglio e/o rami di azienda di queste, l'importo dei versamenti richiamati per investimenti diretti non potrà superare complessivamente il 20% del valore nominale del capitale sottoscritto (*commitment*) dai Partecipanti;

(c) per il pagamento di spese ed oneri del Fondo, incluso il compenso spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta (*management fee*) ed eventuali passività ed indennizzi a carico del Fondo.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto acceso presso la sede del Depositario in Via Benigno Crespi 19/A, Milano, intestato alla Società di Gestione – rubrica fondo "Fondo Italia Venture I - Fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso".

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di versamento degli importi richiamati, la Società di Gestione provvede a inviare a ciascun Partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto ricevimento delle somme versate. Tale lettera di conferma indica:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e l'indicazione del mezzo di pagamento;
- l'importo sottoscritto, l'importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

#### **C.5.4. Penali in caso di mancato versamento**

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del Partecipante, degli importi richiesti dalla Società di Gestione ai sensi del presente Regolamento, le somme già versate dal Partecipante si intendono acquisite dal Fondo a titolo di penale. Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno da parte della Società di Gestione.

La Società di Gestione provvede all'annullamento delle Quote del Fondo emesse a fronte della sottoscrizione del Partecipante inadempiente.

#### **C.6. VALORE NOMINALE DELLA QUOTA**

Il valore nominale di ciascuna quota del Fondo è di Euro 10.000/00 (diecimila/00).

## C.7. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

### C.7.1. *Verifica della Società di Gestione*

Ciascun Partecipante che intenda trasferire, in tutto o in parte, le Quote del Fondo ad un terzo (rispettivamente, il “**Partecipante Cedente**” e il “**Terzo Acquirente**”) dovrà preventivamente darne comunicazione per iscritto alla Società di Gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione (la “**Comunicazione di Trasferimento**”), indicando in dettaglio le generalità del Terzo Acquirente, nonché il numero delle Quote, il prezzo e le altre condizioni economiche e contrattuali relative al trasferimento.

Alla Comunicazione di Trasferimento dovrà altresì essere allegato ogni documento ritenuto dal Partecipante Cedente rilevante od utile al fine di consentire alla Società di Gestione di verificare che il Terzo Acquirente:

- (i) sia in possesso della qualifica di Investitore Professionale o di Investitore Qualificato prevista per la generalità dei Partecipanti, secondo quanto specificato nella Parte (A) del presente Regolamento nonché, più in generale
- (ii) presenti caratteristiche e svolga istituzionalmente attività che siano pienamente coerenti con lo scopo e le politiche di investimento del Fondo indicate nel presente Regolamento, quali a titolo di esempio investitori qualificati di elevato *standing* che non siano inseriti nelle liste predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del comma 7 bis art. 28 e del DLG 21/11/2007 nr.231 nonché delle informazioni risultanti da rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale (di seguito, cumulativamente, i “**Requisiti di Partecipazione al Fondo**”).

Qualora la documentazione ricevuta dalla Società di Gestione non sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione, a sua insindacabile discrezione, sufficiente od idonea al fine di verificare la sussistenza dei Requisiti di Partecipazione al Fondo in capo al Terzo Acquirente, la Società di Gestione potrà, per una sola volta, informarne il Partecipante Cedente mediante comunicazione scritta, richiedendo allo stesso di fornire, entro un termine congruo, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, tutta la documentazione integrativa relativa al Terzo Acquirente necessaria od utile ai fini della verifica di cui sopra (la “**Richiesta di Integrazione**”).

Entro 15 (quindici) giorni dalla prima tra (i) la data di ricevimento della eventuale documentazione integrativa ai sensi della Richiesta di Integrazione, ovvero (ii) la data di scadenza del termine indicato nella Richiesta di Integrazione per l’invio della stessa, la Società di Gestione – qualora il Terzo Acquirente, sulla base della documentazione ricevuta, non sia ritenuto in possesso dei Requisiti di Partecipazione al Fondo – dovrà comunicare al Partecipante Cedente il proprio eventuale motivato diniego in relazione al trasferimento. In tal caso, il trasferimento non potrà essere perfezionato.

Resta inteso che, decorso il termine di cui sopra senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il Partecipante Cedente potrà eseguire il trasferimento delle Quote in favore del Terzo Acquirente nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

### **C.7.2. Diritto di prelazione dei Partecipanti**

Fermo restando quanto previsto al paragrafo C.7.1. che precede, il Partecipante Cedente che intenda trasferire ad un Terzo Acquirente, in tutto o in parte, le Quote del Fondo da ciascuno sottoscritte, dovrà preventivamente offrire in prelazione le Quote oggetto di trasferimento a tutti gli altri Partecipanti (i **"Partecipanti Oblati"**), affinché questi ultimi possano esercitare il diritto di prelazione loro spettante ai sensi del presente Regolamento (il **"Diritto di Prelazione"**).

Ai fini di quanto precede, la Società di Gestione, immediatamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario a seguito del ricevimento della Comunicazione di Trasferimento di cui al paragrafo C.7.1. che precede, provvederà ad informare del trasferimento tutti i Partecipanti Oblati, mediante apposita comunicazione (la **"Comunicazione di Offerta in Prelazione"**) nella quale sono riportate tutte le informazioni contenute della Comunicazione di Trasferimento, con l'invito a comunicare per iscritto alla medesima Società di Gestione e, per conoscenza, al Partecipante Cedente, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, la propria eventuale volontà di esercitare il Diritto di Prelazione sulle Quote ai sensi del presente Regolamento.

Ciascun Partecipante Oblato avrà diritto di esercitare il Diritto di Prelazione mediante apposita comunicazione scritta (la **"Comunicazione d'Esercizio"**), inviata al Partecipante Cedente e, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti Oblati e alla Società di Gestione, entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

La Comunicazione d'Esercizio dovrà contenere la dichiarazione irrevocabile ed incondizionata di esercizio del Diritto di Prelazione da parte del Partecipante Oblato, sulla totalità ovvero anche soltanto su una parte delle Quote oggetto di trasferimento, per un corrispettivo economico non inferiore a quello indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

A seguito dell'esercizio del Diritto di Prelazione da parte di anche uno solo dei Partecipanti Oblati, le Quote offerte in prelazione dovranno essere trasferite al Partecipante Oblato che abbia validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro ulteriori 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Comunicazione d'Esercizio.

Nel concorso di più Partecipanti Oblati nell'esercizio del Diritto di Prelazione, le Quote oggetto di trasferimento saranno ripartite tra i Partecipanti Oblati che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione in proporzione alle Quote del Fondo già di titolarità di ciascuno di essi.

Qualora nessun Partecipante Oblato abbia esercitato il Diritto di Prelazione (ovvero, qualora il Diritto di Prelazione sia stato esercitato solo parzialmente, con riferimento alla porzione di Quote non oggetto di prelazione), il Partecipante Cedente – subordinatamente all'ottenimento del gradimento da parte della Società di Gestione ai sensi del paragrafo C.7.1. che precede, sarà libero di trasferire le Quote al Terzo Acquirente (ovvero, qualora il Diritto di Prelazione sia stato esercitato solo parzialmente, la porzione di Quote non oggetto di prelazione) agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Esercizio.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine ultimo di 6 (sei) mesi dalla Comunicazione di Trasferimento, il Diritto di Prelazione opererà nuovamente ed il Partecipante Cedente dovrà promuovere una nuova procedura per l'esercizio del Diritto di Prelazione mediante l'invio di una nuova Comunicazione di Trasferimento.

### **C.7.3. Nozione di trasferimento**

Ai sensi dei paragrafi C.7.1. e C.7.2. che precedono, per “trasferimento” si intende qualsiasi atto, negozio, contratto, mediante il quale si consegua, direttamente ovvero indirettamente, in tutto o in parte, il risultato di trasferire la titolarità delle Quote del Fondo, ovvero di costituire sulle stesse altri diritti, di natura reale o personale, anche di godimento o di garanzia.

### **C.7.4. Informativa sul trasferimento di Quote**

Il Partecipante Cedente è tenuto a fornire alla SGR tutte le informazioni relative all’operazione di trasferimento a Terzi Acquirenti delle Quote del Fondo che risultino necessarie o utili per l’assolvimento, secondo le modalità e i tempi previsti, degli obblighi imposti dalla normativa *pro tempore* vigente.

## **C.8. SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE**

La sostituzione della Società di Gestione può avvenire al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

(a) solo a decorrere dal 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di Chiusura delle Sottoscrizioni e con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi (o il più breve termine determinato dall’Assemblea dei Partecipanti), per volontà della Società di Gestione;

(b) per effetto di operazioni di fusione o di scissione, cessione di ramo d’azienda o conferimento di ramo d’azienda che coinvolgano la Società di Gestione e/o il Fondo;

(c) in caso di scioglimento della Società di Gestione;

(d) con deliberazione motivata dell’Assemblea dei Partecipanti, in un qualsiasi momento ove ricorrano le ipotesi di giusta causa, ovvero per impossibilità sopravvenuta della Società di Gestione a svolgere la sua attività per un periodo almeno pari a 12 (dodici) mesi, con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino i 3/4 (tre quarti) di tutte le Quote in circolazione.

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione alla Banca d’Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con la nuova società di gestione (di seguito la “**Nuova Società di Gestione**”), la Società di Gestione avrà l’obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione avrà l’obbligo di acquistare, le Quote eventualmente di titolarità della Società di Gestione ad un prezzo per Quota pari a quello calcolato sulla base dell’ultima determinazione da parte della Società di Gestione del valore unitario della Quota del Fondo ai sensi del successivo paragrafo C.10.

Qualora entro il termine di cui al comma che precede, la Nuova Società di Gestione non acquisti le Quote di titolarità della Società di Gestione, si procederà alla liquidazione del Fondo, ai sensi del successivo paragrafo C.13.

In caso di sostituzione deliberata ai sensi del precedente punto (d), la Società di Gestione avrà il diritto di prelevare dalle disponibilità del Fondo, a titolo di indennità, la quota *pro rata temporis* della commissione variabile prevista al paragrafo B.3. del presente Regolamento, di spettanza della stessa Società di Gestione, sul futuro realizzo degli investimenti già presenti nel patrimonio del Fondo alla data di efficacia della sostituzione, proporzionalmente alla durata dell’investimento maturata sotto la gestione della Società di Gestione; a tal fine le frazioni di mese verranno considerate per intero.

Tale indennità non sarà dovuta alla Società di Gestione qualora la sostituzione sia dovuta a dolo o colpa grave della stessa.

La Nuova Società di Gestione entro il termine di cui al secondo capoverso del presente paragrafo C.8., dovrà obbligarsi nei confronti della Società di Gestione a non modificare le parti del Regolamento che disciplinano i rapporti di contenuto economico patrimoniale tra il Fondo e la Società di Gestione, a pena di inefficacia.

A decorrere, rispettivamente, dalla data della rinuncia da parte della Società di Gestione, di scioglimento della stessa ovvero della deliberazione di sostituzione della Società di Gestione adottata dall'Assemblea dei Partecipanti in conformità al presente paragrafo, la Società di Gestione non potrà deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento di uno o più beni del Fondo, fatto comunque salvo quanto previsto al terzo capoverso in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione.

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Società di Gestione medesima senza soluzione di continuità sospendendosi, in particolare, l'efficacia della sostituzione sino a che la Nuova Società di Gestione non sia a tutti gli effetti subentrata nello svolgimento delle funzioni di competenza della Società sostituita. In tutti i casi di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai Partecipanti con le modalità previste al paragrafo C.14.

#### C.9. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

Le Quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del sottoscrittore, salvo che le stesse non siano immesse, dal Depositario su indicazione della SGR, in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione.

Fermo restando quanto sopra, i certificati possono essere emessi solo per un numero intero di Quote. Il frazionamento dei certificati è consentito a condizione che gli stessi siano rappresentativi di almeno una Quota di partecipazione.

La predisposizione dei certificati avviene a cura della Società di Gestione; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede sulla scorta delle istruzioni ricevute dalla Società di Gestione.

Ogni certificato porta la firma di un Amministratore della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria del Tribunale ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, del Depositario.

Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto presso la sede della SGR come indicato nella Scheda Identificativa, entro il giorno lavorativo successivo al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto. La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di regolamento.

Sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote sottoscritte dai Partecipanti, le Quote restano immesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante. Fino a quel momento le Quote potranno essere rappresentate, in alternativa al certificato cumulativo, esclusivamente da certificati nominativi.

È fatto salvo il diritto del Partecipante, previa corresponsione delle spese previste nella Parte (B) del presente Regolamento, di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato

rappresentativo di tutte o parte delle Quote di sua pertinenza, già immesse nel cumulativo. In tali casi la Società di Gestione indica se l'importo sottoscritto è stato interamente richiamato o, in caso contrario, le somme ancora dovute al Fondo.

È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento – senza oneri per i partecipanti o per il Fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Trattandosi di un Fondo riservato a soli Investitori Professionale o Investitori Qualificati, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione non richiederà l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, senza pregiudizio per la possibilità di procedere in un momento successivo alla quotazione, qualora la stessa sia compatibile con la natura del Fondo, previa deliberazione in tal senso assunta dall'Assemblea dei Partecipanti e previa introduzione delle necessarie modifiche al presente Regolamento, secondo quanto previsto al successivo Paragrafo C.12.

#### C.10. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Il valore unitario della Quota viene calcolato dalla Società di Gestione secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di Quote in circolazione. La Società di Gestione invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

#### C.11. SCRITTURE CONTABILI, DOCUMENTAZIONE SPECIFICA AGGIUNTIVA E REVISIONE CONTABILE

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione, la quale, in aggiunta alle scritture prescritte dal codice civile per le imprese commerciali e con le stesse modalità, redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote di partecipazione, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo;
- b) la relazione annuale relativa alla gestione del Fondo, da mettere a disposizione degli investitori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale o nel minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- c) la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, da mettere a disposizione entro 2 (due) mesi dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio;
- d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d) redatti dalla Società di Gestione sono messi a disposizione dei partecipanti presso la sede della Società di Gestione. L'ultima relazione annuale del Fondo, l'ultima relazione semestrale e il prospetto sono inoltre tenuti a disposizione dei Partecipanti presso la sede legale del Depositario nonché sul sito *internet* della Società di Gestione.

La società incaricata della revisione rilascia un giudizio sulla relazione annuale del Fondo, ai sensi degli artt. 9 e 156 del TUF.

#### C.12. MODIFICHE REGOLAMENTARI

Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento ai fini dell'adeguamento dello stesso a disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente e all'Amministratore

Delegato *pro tempore* della Società di Gestione, con firma congiunta, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla comunicazione dello stesso al competente organo di vigilanza.

Fuori dai casi previsti al precedente comma 1, possono essere apportate modifiche al Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea dei Partecipanti secondo le modalità indicate al paragrafo C.3. del presente Regolamento e comunque nel rispetto delle previsioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2015. Tutte le modifiche del Regolamento, dopo l'informativa all'organo di vigilanza, sono immediatamente efficaci e sono comunicate ai Partecipanti con le modalità di cui al successivo paragrafo C.14., nonché pubblicate sul sito *internet* della Società di Gestione.

Ai sensi dell'art. 37 del TUF e dei relativi provvedimenti di attuazione dello stesso adottati dalle Autorità di Vigilanza, le modifiche del Regolamento non sono soggette all'approvazione della Banca d'Italia.

### C.13. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo indicato nella Scheda Identificativa, ovvero di quello eventualmente risultante per effetto del Periodo di Grazia eventualmente concesso, ovvero, anche prima di tali date:

- a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del paragrafo C.3.1 che precede;
- in caso di scioglimento della Società di Gestione, qualora non si sia proceduto alla sua sostituzione;
- in caso di rinuncia, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo, motivata dalla sussistenza di una giusta causa;
- nelle altre ipotesi di cui al paragrafo C.8. del presente Regolamento;
- in caso di completamento delle operazioni di disinvestimento relative a tutti i beni in portafoglio;
- per riduzione del patrimonio al di sotto di un importo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.
- la liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. La Società di Gestione informa preventivamente la Banca d'Italia della decisione di procedere alla liquidazione del Fondo. La delibera di liquidazione viene comunicata all'organo di vigilanza.
- la liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni dell'organo di vigilanza e, in particolare:
  - a partire dalla data della delibera di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; sono sospesi i rimborsi parziali;
  - l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai Partecipanti a cura della Società di Gestione con le modalità di cui al paragrafo C.14.;
  - la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'organo di vigilanza.



Previo consenso da parte dei Partecipanti, la Società di Gestione ha facoltà di attribuire *pro-quota* ai Partecipanti i titoli di pertinenza del Fondo;

- la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la relazione annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione del risultato finale della gestione indicati nel paragrafo B.3. del presente Regolamento;
- la società di revisione della Società di Gestione e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, sono depositati presso la sede della Società di Gestione e del Depositario. La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo C.14. che segue, ed è pubblicata sul sito *internet* della Società di Gestione.

Il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle Quote a favore dei Partecipanti nella misura prevista, per ciascuno di essi, dal rendiconto finale di liquidazione.

Le somme non riscosse entro 3 (tre) mesi verranno depositate in un conto intestato alla Società di Gestione con l’indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sotto rubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l’elenco dei numeri di serie dei certificati.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

La Società di Gestione, con delibera motivata dell’organo amministrativo e con parere conforme dell’organo di controllo, può, prima della scadenza del fondo, deliberare una proroga non superiore a 3 (tre) anni della durata del fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (il “**Periodo di Grazia**”). Dalla delibera deve risultare che:

- l’attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l’indicazione dell’ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, che rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo. La delibera contiene, altresì, il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

La Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e alla Consob l’effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.

#### C.14. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI

Salvo ove diversamente disposto, qualsiasi comunicazione o avviso, la cui effettuazione è richiesta o comunque prevista ai sensi del presente Regolamento, deve essere effettuata in forma scritta, a mezzo raccomandata a.r., via fax ovvero a mezzo posta elettronica, e si considera ricevuta dal destinatario: (i) se

inviata per lettera raccomandata a.r., quando ricevuta dal destinatario; (ii) se inviata via fax, quando la ricezione è confermata al mittente dal rapporto di trasmissione; (iii) se inviata per posta elettronica (*e-mail*), quando il recapito dell'*e-mail* sia stato confermato dal destinatario, anche a mezzo ricevuta elettronica generata automaticamente ovvero conferma espressa di ricevimento.

Qualsiasi comunicazione o avviso previsti ai sensi del presente Regolamento sono indirizzati come segue:

(i) se alla Società di Gestione, all'indirizzo riportato nella Parte (A) del presente Regolamento;

(ii) se ai Partecipanti, all'ultimo indirizzo indicato nei registri del Fondo;

o, in ogni caso, al diverso indirizzo che la Società di Gestione ovvero i Partecipanti abbiano comunicato ai sensi del presente paragrafo.

#### C.15. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento che dovesse insorgere tra i Partecipanti che abbiano sottoscritto Quote del Fondo e la Società di Gestione e/o il Depositario, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

\* \* \*